



AREA IV -REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

## **IL CONSERVATORE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA**

**Oggetto** *Progetto “Eliminazione istanze sospese”:* provvedimento di rigetto di n. 70 istanze trasmesse da società per l'iscrizione nel Registro delle Imprese

Visto l'art. 2188 cc e ss;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i., recante *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* ed in particolare l'art.8 *“Registro delle Imprese”*;

Verificato che, dall'analisi dei dati estratti in collaborazione con la società InfoCamere c.p.a., risultano pendenti numerose istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, sospese per irregolarità e carenze documentali, non ancora sanate;

Tenuto conto che tali istanze sono state gestite secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581, che prevede che *“l'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione”*;

Rilevato che tali istanze, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano regolarizzate secondo le modalità e la documentazione richieste formalmente dall'Ufficio del Registro delle Imprese;

Vista la propria disposizione prot. n. 188267 del 04/11/2022, con la quale la sottoscritta ha disposto di procedere al rigetto delle pratiche pervenute entro il 31 dicembre 2021 e non regolarizzate nei termini stabiliti dall'Ufficio, attraverso un provvedimento riepilogativo contenente, in allegato, il numero e l'anno del protocollo “sospeso” ad essi riferito;

Tenuto conto che nelle medesime disposizioni, al fine di contenere i costi di gestione del Registro delle Imprese, è stato, altresì, disposto, ove non presente un indirizzo di posta elettronica

certificato valido e attivo, che la notifica del rigetto dell'istanza avvenga tramite la pubblicazione del provvedimento all'Albo Camerale *on line*;

Verificato che, nell'ambito delle istanze sospese e non regolarizzate, sono state estratte n. 70 istanze di cui ai protocolli riportati nell'elenco allegato sotto la lettera "A" alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, trasmessi da società per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per le quali non risultano pervenute le regolarizzazioni richieste dall'Ufficio;

Preso atto che, a causa della mancata regolarizzazione delle citate n. 70 istanze, per tali posizioni non è stata disposta la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese;

Atteso che il procedimento di iscrizione su domanda nel Registro delle Imprese, così come previsto dagli artt. 11 e 14 del richiamato D.P.R. n.581/1995, deve concludersi con un provvedimento espresso di iscrizione ovvero di rifiuto dell'istanza,

#### DETERMINA

di rigettare n. 70 istanze sospese, non regolarizzate e trasmesse da società per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'elenco delle n. 70 istanze viene allegato sotto la lettera "A" alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Camerale *on line*, per otto giorni consecutivi, ai fini della notifica agli interessati e in sostituzione della trasmissione per raccomandata A/R.

IL CONSERVATORE

Barbara Cavalli

PC/amm

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro otto giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 11 e 14 del DPR n. 581/1995.*